

Circolare n. 37914

MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito al dipendenti dello Stato -
Risoluzione 4 maggio 1949 Prot. n. 37914 - Pos. R.59.

OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati nel Titolo III dei T.U. 5-6-1941, n. 874, mentre e in corso di ammortamento un precedente mutuo.

L'Istituto di Credito, cui la presente e, inviata per conoscenza, ha fatto presente come codesto Comune, allorché riceve la notifica di un nuovo atto di cessione consentita da un proprio dipendente che abbia già in corso di ammortamento un mutuo sullo stipendio o sul salario non voglia riconoscere altro documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.59 del Regolamento, approvato dal R.D. 3 aprile 1942, n. 708, se non la quietanza liberatoria relativa alla avvenuta anticipata estinzione del precedente mutuo.

Si ritiene far. rilevare che il detto art.59, non richiedendo espressamente tale atto di quietanza, ammette che la prova dell'anticipata estinzione della precedente cessione, della quale vuole evitare il cumulo alla nuova, possa essere fornita anche da altro documento idoneo a sollevare l'amministrazione dagli obblighi che le incombono quale debitrice ceduta verso il precedente cessionario. Questo Ispettorato Generale, considerato anche quanto disposto dagli art.56,e 43, terzo comma, del T.U. 5-6-1941, n. 874, ravvisa tale idoneità in una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente all'Amministrazione terza ceduta dal precedente Istituto mutuante, il quale, se e lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo e stato estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della nuova operazione; se e diverso dal nuovo cessionario, assicurerà, invece, di aver ricevuto da questo l'importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto.

L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso un mutuo sul proprio stipendio o salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché l'Istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di tale comunicazione.

Con la detta procedura potranno così essere evitate le quietanze liberatorie che, essendo ritenute le sole idonee dalla prassi finora adottata, o costringevano i dipendenti a contrarre dei debiti per provvedere alla effettiva anticipata estinzione della cessione in corso, oppure portavano i precedenti Istituti cessionari a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio, erano nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto.